# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ----

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

# 247° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 1996

## INDICE

Commissioni permanenti		
1 - Affari costituzionali	Pag.	5
7° - Istruzione	»	58
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Mafia	Pag.	62
CONVOCAZIONI	Pag.	64

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 GENNAIO 1996

69 Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21\*, 0023°)

Il Presidente PREIONI ricorda che, a seguito della recente scomparsa del senatore Pietro Leonida Laforgia, deve essere nominato un nuovo componente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento del Senato. Dopo che sarà intervenuta la nuova nomina, la Giunta procederà, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Regolamento del Senato, all'elezione di un Segretario, essendo stata tale carica rivestita dal senatore Laforgia.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTI-TUZIONE (R135 000, C21\*, 0028\*)

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

DOC. IV, n. 22, nei confronti del professor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri pro tempore, nonchè dei signori Alessandro Grafini e Giuseppe Perniola, per i reati di cui agli articoli 110 e 323, comma 2, del codice penale (concorso in abuso d'ufficio).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il professor DE MICHELIS, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori SCALONE, SCOPELLITI, PEL-LEGRINO, PELELLA, FABRIS ed il PRESIDENTE. Congedato il professor De Michelis, prende la parola il senatore DIANA che solleva alcune questioni procedurali.

La Giunta ascolta quindi il dottor GRAFINI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento del Senato.

Gli pongono domande i senatori FABRIS, PELLEGRINO, SCOPEL-LITI ed il PRESIDENTE.

Congedato il dottor Grafini, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE A SEGUITO DI AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA I, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO (R050 001, C21\*, 0003°)

Dopo che il senatore Scalone si è allontanato dall'Aula, il PRESI-DENTE informa che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta in data 2 gennaio 1996 una lettera inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 20 dicembre 1995, che fornisce chiarimenti in ordine alle questioni sollevate dal senatore Scalone nella seduta della Giunta del 13 dicembre 1995, su violazioni delle prerogative tutelate dall'articolo 68 della Costituzione, che sarebbero intervenute a suo danno ad opera della medesima Procura.

Sul punto intervengono i senatori RUSSO, SCOPELLITI, PELLE-GRINO ed il PRESIDENTE.

La Giunta prende atto dei chiarimenti forniti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

La Giunta rinvia infine l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,40.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

### MARTEDÌ 9 GENNAIO 1996

199 Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Liso e per l'interno Rossi.

La seduta inizia alle ore 10.

#### IN SEDE REFERENTE

- (2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
- (378) SALVATO ed altri Disciplina del diritto di asilo
- (947) DE CORATO ed altri Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato
- (1040) PETRUCCI ed altri Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1119) MANCONI ed altri Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
- (1780) BEDONI ed altri Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1785) SILIQUINI ed altri Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari
- (1818) BAIOLETTI Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

(2030) DE CORATO ed altri – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, procedendosi nella discussione degli emendamenti al comma 3 dell'articolo 7, nella parte recante l'articolo aggiuntivo 7-sexies alla legge n. 39 del 1989.

Il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti 7.211, 7.144, 7.563, 7.165 e 7.564; si dichiara contrario all'emendamento 7.106, nonchè agli emendamenti 7.107 e 7.212.

Quanto all'emendamento 7.180, sul quale la discussione era stata avviata nella seduta precedente, il senatore MANCONI prospetta una riformulazione volta ad omettere il riferimento, nel secondo capoverso, ad altri e persistenti turbamenti dell'ordine pubblico e ai casi di carestia e di epidemia.

Su tale ipotesi di riformulazione, ribadisce la propria perplessità il sottosegretario ROSSI, il quale osserva che la disposizione contenuta nel decreto-legge è sufficientemente ampia e potrebbe essere integrata solo in riferimento agli accordi internazionali.

Il senatore MANCONI obietta che alcuni casi, come ad esempio l'ipotesi di aggressione esterna, non sono compresi nella formulazione del decreto.

Il presidente CORASANITI paventa il rischio di impropri giudizi sulla tutela dei diritti umani in altri paesi.

Il senatore SENESE sottolinea che le convenzioni internazionali e particolarmente la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, hanno trovato applicazione anche attraverso l'elaborazione, non prevista nelle disposizioni positive, della nozione di asilo umanitario, successivamente ripresa nella Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen. L'emendamento in esame, pertanto, ha il pregio di introdurre nell'ordinamento positivo una definizione analitica della nozione richiamata, ancora normativamente vaga.

Il presidente CORASANITI apprezza il contenuto e lo scopo dell'emendamento ma richiama l'attenzione sulla possibilità di interpretazioni estensive, talì da riferirne l'applicabilità a fenomeni migratori imponenti, fino a coinvolgere intere popolazioni, così da scoraggiare i più opportuni interventi nei paesi interessati dagli eventi critici considerati.

Il senatore MANCONI osserva che nell'emendamento sono individuate situazioni di fatto, senza qualificazioni giuridiche.

Il sottosegretario ROSSI conferma l'opinione del Governo, che ritiene preferibile un rinvio agli accordi internazionali.

Il senatore DE MARTINO Guido sottolinea l'importanza della questione, ma invita a un ulteriore approfondimento, considerando ragionevole la posizione del Governo. D'altra parte, anche il testo del decretolegge esige una riformulazione, ad esempio laddove si riferisce a una diversa destinazione, che risulta di vaga e incerta determinazione. Invita i proponenti a ritirare l'emendamento, al fine di elaborare una formulazione più adeguata.

Il presidente CORASANITI prospetta l'opportunità di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore MANCONI insiste per la votazione dell'emendamento, tenuto conto che la questione è direttamente evocata dal testo del decreto-legge. Il senatore SENESE propone di ricorrere a una formula onnicomprensiva, fondata sulla nozione di asilo umanitario e ricorda che la stessa legge n. 39 del 1989, modificata in seguito agli accordi di Schengen, tiene conto di tale nozione. Il sottosegretario ROSSI prospetta la possibilità di rimettere al Governo l'individuazione dei casi specifici, in base agli accordi internazionali. Il presidente CORASANITI non trova pienamente pertinente il riferimento al nuovo testo dell'articolo 4 della legge n. 39 del 1989, che contempla motivi di carattere umanitario, piuttosto che la nozione di asilo umanitario.

Il senatore SENESE ritiene opportuno accogliere le indicazioni del Presidente, richiamando i motivi di carattere umanitario. Il senatore DIANA ritira l'emendamento 7.565, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 7.180 prospettata dal senatore Senese. Il sottosegretario ROSSI mantiene le proprie riserve sull'emendamento in discussione, anche nella formulazione prospettata da ultimo da parte del senatore Senese. Il senatore MANCONI presenta l'emendamento 7.180 (nuovo testo), conforme alle indicazioni del senatore Senese.

Il relatore GUERZONI si dichiara contrario agli emendamenti 7.106, 7.107 e 7.212; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.144 e 7.563, nonchè sugli emendamenti 7.145, 7.564 e 7.180 (nuovo testo). Si rimette alla Commissione sul 7.213, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 7.108 e 7.214 nonchè all'emendamento 7.178.

Il sottosegretario ROSSI esprime il proprio avviso contrario agli emendamenti 7.213, 7.108 e 7.214, 7.178.

Quanto all'emendamento 7.109, il senatore SENESE invita i proponenti a ritirarlo, trattandosi a suo avviso di prescrizioni già vigenti. Il senatore MARCHETTI non condivide tale valutazione e insiste per la votazione, dopo che il relatore GUERZONI ha rilevato che la materia richiederebbe una valutazione più approfondita, pronunciandosi in senso contrario, così come il sottosegretario ROSSI. Le valutazioni contrarie del RELATORE e del rappresentante del Governo si intendono estese all'emendamento 7.215, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 7.179 e 7.110, di contenuto analogo, il RELATORE ritiene preferibile il secondo di essi, dichiarandosi favore-

vole alla sua approvazione. Il senatore MANCONI si dichiara disponibile a rinunciare al proprio emendamento, purchè nell'emendamento 7.110 sia recepita la rinnovabilità del permesso di soggiorno. Conviene il senatore SENESE, che riformula in tal senso l'emendamento 7.110 (nuovo testo). Il relatore GUERZONI e il sottosegretario ROSSI si dichiarano favorevoli al nuovo testo dell'emendamento.

L'emendamento 7.64 viene illustrato dal senatore DE CORATO, e su di esso si pronunciano in senso contrario sia il RELATORE che il sotto-segretario ROSSI, contrari anche all'emendamento 7.226.

Quanto all'emendamento 7.200, il RELATORE si rimette alla Commissione e il sottosegretario ROSSI esprime parere contrario. Entrambi si rimettono alla Commissione sugli emendamenti 7.60, 7.216, 7.17 e 7.554, di contenuto identico. Sugli emendamenti 7.24 e 7.224, di contenuto analogo, il RELATORE si dichiara propenso ad accogliere il primo di essi, mentre il rappresentante del Governo raccomanda una diversa formulazione e si rimette alla Commissione. Entrambi si dichiarano contrari all'emendamento 7.125. L'emendamento 7.65 è illustrato dal senatore DE CORATO, che successivamente lo riformula, prevedendo anche la soppressione del comma 7 (7.65 nuovo testo). Il RELATORE si dichiara favorevole, mentre il sottosegretario ROSSI esprime parere contrario.

Quanto all'emendamento 7.112, il relatore GUERZONI si rimette alla Commissione e il sottosegretario ROSSI si dichiara contrario. Sugli emendamenti 7.113 e 7.185, di contenuto identico, il RELATORE si dichiara favorevole e il sottosegretario ROSSI si rimette alla Commissione. Entrambi si rimettono alla Commissione quanto agli emendamenti 7.14 e 7.117. L'emendamento 7.186 è ritirato dal senatore MAN-CONI, mentre sull'emendamento 7.9 il RELATORE e il Rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione. Sugli emendamenti 7.115 e 7.218, di contenuto identico, nonchè sugli emendamenti 7.119 e 7.116, anch'essi di contenuto identico, il relatore GUERZONI si rimette alla Commissione e il sottosegretario ROSSI si dichiara contrario.

Quanto agli emendamenti 7.117 e 7.220, il relatore GUERZONI si rimette alla Commissione e il senatore MARCHETTI ne illustra la finalità, su richiesta del sottosegretario Rossi, che successivamente esprime il proprio avviso contrario. Su richiesta della senatrice SCOPELLITI, lo stesso Rappresentante del Governo precisa che lo scopo della disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 consiste nella prescrizione automatica di un provvedimento restrittivo assimilabile agli arresti domiciliari, al fine di assicurare il più efficace controllo dello straniero colpito da provvedimento di espulsione. Il senatore SENESE ritiene preferibile prevedere la mera possibilità di tale limitazione, piuttosto che la sua prescrizione. Sulla questione intervengono anche il presidente CORASANITI che prospetta una soluzione in via interpretativa, nonchè il senatore MANCONI, che considera inquietante la valutazione fornita dal Rappresentante del Governo, il senatore CASADEI MONTI, che sottolinea il riferimento all'articolo 283 del codice di procedura penale, tale da escludere la natura di arresto domiciliare del provvedi-

mento, il senatore MARCHETTI, che ribadisce l'opportunità dell'emendamento, il senatore MAGLIOZZI, che viceversa condivide l'impostazione del Governo e il senatore CONTESTABILE, che ritiene necessarie adeguate misure di controllo degli stranieri espulsi. Il RELATORE condivide la prospettazione del senatore SENESE. La senatrice SCOPEL-LITI, infine, presenta l'emendamento 7.700, rivolto a mantenere la prescrizione automatica della misura restrittiva, ma solo per il caso di pericolo di sottrazione al provvedimento, caso da non considerare per l'adozione della misura dell'obbligo di dimora. Su tale soluzione emendativa, che il PRESIDENTE ammette in deroga alla normale procedura in considerazione della rilevanza della questione, concordano i senatori SE-NESE, MANCONI, CASADEI MONTI e MAGLIOZZI, che peraltro prospetta l'opportunità di prevedere solo come eventuale l'inerenza del divieto di allontanamento agli edifici e alle strutture indicati nel provvedimento. Anche il sottosegretario ROSSI condivide il nuovo emendamento proposto dalla senatrice SCOPELLITI ma non l'eventuale modificazione prospettata dal senatore Magliozzi.

L'emendamento 7.199 viene ritirato dal senatore GUBBINI. Sull'emendamento 7.118 si esprimono quindi in senso contrario il RE-LATORE e il Rappresentante del Governo. Favorevole invece è il parere del RELATORE sugli emendamenti 7.31 e 7.223; si rimette invece alla valutazione della Commissione sugli emendamenti 7.10, 7.222, 7.124, 7.125, 7.187, 7.566, 7.61, 7.188, 7.567, 7.251, 7.127, 7.189, 7.569, 7.192, 7.570, 7.132 e 7.563. Il suo parere invece è contrario sugli emendamenti 7.120, 7.121, 7.221, 7.122, 7.123, 7.33, 7.62, 7.500, 7.191 e 7.43. Il sottosegretario ROSSI si esprime a sua volta in senso contrario sugli emendamenti 7.120, 7.121, 7.221, 7.11, 7.122, 7.123, 7.222, 7.124, 7.187, 7.566, 7.188, 7.33, 7.251, 7.127, 7.62, 7.189, 7.569, 7.500, 7.191, 7.572 e 7.43. Si rimette anch'egli al giudizio della Commissione sugli emendamenti 7.125, 7.61, 7.567, 7.192 e 7.570; il suo parere è invece favorevole sugli emendamenti 7.128, 7.130 (come raccomandazione), 7.133 e 7.571. Riguardo all'emendamento 7.11, il parere del Governo è contrario in quanto non vi è bisogno di una disciplina legislativa.

A proposito degli emendamenti 7.121 e 7.221, il presidente CORA-SANITI prospetta la questione del trattamento sanzionatorio che consegue alla violazione dell'obbligo di dimora. Risponde il senatore SE-NESE, secondo il quale per questa fattispecie la sanzione è quella disposta dall'articolo 650 del codice penale.

Interviene quindi la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, avanzando delle perplessità sul contenuto della lettera d), comma 9, dell'articolo 7-sexies. Il sottosegretario ROSSI si riserva di fornire una giustificazione nel prosieguo dei lavori. A tale proposito il senatore CAPUTO avanza a sua volta delle riserve riguardo alla lettera c) dello stesso comma, ritenendo che nell'ambito del quarto grado di parentela non si giustifichi un trattamento più favorevole.

In merito all'emendamento 7.567, il senatore DIANA fa presente che esso sposta l'attenzione dalla residenza, concetto civilistico, a quello di regolare soggiorno, più appropriato nella materia.

Il RELATORE si esprime poi in senso contrario rispetto alla lettera e) dell'emendamento 7.252. La senatrice SCOPELLITI richiama invece l'attenzione sulle esigenze di apprendimento scolastico del minore. Il senatore SENESE fa a questo proposito notare, però, che, in base alla lettera a), comma 9, il minore di anni 16 non può comunque essere espulso.

Ancora il senatore SENESE, in merito all'emendamento 7.130, sostiene che tale modifica è stata sollecitata dall'Alto Commissariato per i rifugiati. Il senatore DE MARTINO Guido motiva inoltre l'emendamento 7.133, rivolto a introdurre, alla stessa stregua, una modificazione non sostanziale, ma di mero profilo sistematico.

Sull'emendamento 7.572, il senatore DIANA dichiara che si tratta di sancire espressamente un diritto all'esercizio della difesa. Interviene in senso adesivo il senatore MARCHETTI, mentre per il relatore GUERZONI si tratta di una innovazione di scarso contenuto sostanziale. Anche l'emendamento 7.573, a giudizio del senatore DIANA, è rivolto ad agevolare il diritto di esercizio di difesa secondo una valutazione rimessa al difensore, quindi anche oltre i casi nei quali la presenza dell'imputato è obbligatoria. Il senatore MAGLIOZZI suggerisce al presentatore una riformulazione dell'emendamento stesso, che viene accolta dal senatore DIANA (7.573 nuovo testo).

Si procede quindi alle votazioni. Sono respinti gli emendamenti 7.106, 7.211, 7.145 e 7.107. È invece accolto l'emendamento 7.144, rimanendo assorbito l'analogo emendamento 7.563. Rimangono altresì assorbiti gli emendamenti 7.564 e 7.212.

Sull'emendamento 7.180 (nuovo testo) interviene con la dichiarazione di voto favorevole il senatore MARCHETTI, sostenendo peraltro l'opportunità di sopprimere la qualificazione «seri», riferita ai motivi di carattere umanitario. Il presidente CORASANITI fa osservare che si tratta di una formula ricorrente nella legislazione del settore. Il senatore CONTESTABILE annuncia il proprio voto contrario, affermando che si apre in tal modo un varco che rischia di vanificare l'efficacia del provvedimento. Il senatore SERRI rileva che questo concerne individui che sono già presenti sul territorio nazionale. Il senatore MAGLIOZZI svolge a sua volta una dichiarazione di voto contrario per le ragioni già espresse dal senatore CONTESTABILE. L'emendamento è quindi approvato dalla Commissione.

Sono respinti gli emendamenti 7.213, 7.108, 7.178 e 7.64. Rimangono invece assorbiti gli emendamenti 7.214 e 7.215. È dichiarato decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 7.226. Dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, è accolto l'emendamento 7.109. È altresì accolto l'emendamento 7.110 nella nuova formulazione.

Sull'emendamento 7.200 interviene in senso contrario il senatore SENESE, rilevando che tutti i provvedimenti di cui si tratta comportano l'accompagnamento alla frontiera. L'emendamento è quindi respinto. È

altresì respinto l'emendamento 7.60, restando quindi assorbiti gli altri 7.216, 7.17 e 7.554.

L'emendamento 7.24 è fatto proprio dal senatore CAPUTO e quindi accolto dalla Commissione con il voto contrario dei senatori MANCONI e MARCHETTI. Sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore gli emendamenti 7.224 e 7.225. Sono invece respinti gli emendamenti 7.65 (nuovo testo), 7.112 e 7.217. Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, è accolto l'emendamento 7.113, rimanendo quindi assorbito l'emendamento 7.185. È altresì accolto l'emendamento 7.114, mentre l'emendamento 7.186 è ritirato dai proponenti e l'emendamento 7.9 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore. È ritirato l'emendamento 7.115 ed analoga sorte subisce l'emendamento 7.218, fatto proprio dal senatore CONTESTABILE. È dichiarato decaduto l'emendamento 7.219, mentre sono ritirati gli emendamentì 7.116 e 7.117.

L'emendamento 7.700, fatto proprio dal senatore MANCONI è quindi accolto, mentre vengono successivamente respinti gli emendamenti 7.118, 7.120, 7.121, 7.10, 7.11, 7.122 e 7.124. Rimangono assorbiti dalla precedenti votazioni gli emendamenti 7.31, 7.223, 7.221, 7.222, 7.187 e 7.566.

Sull'emendamento 7.125, svolge una dichiarazione di voto favore-vole il senatore SENESE, sostenendo che la modificazione è rivolta ad allineare la disciplina nella materia alla Convenzione sui diritti del minore, ratificata anche dall'Italia. L'emendamento è quindi accolto dalla Commissione. Sull'emendamento 7.61 interviene per una dichiarazione di voto favorevole il senatore CAPUTO. In senso contrario si esprimono invece i senatori CASADEI MONTI e SENESE, in quanto la modifica proposta è lesiva dei contenuti della Convenzione predetta. Dopo l'ulteriore intervento del senatore CONTESTABILE, il quale fa nuovamente rilevare come in altre culture sia assente il concetto di famiglia inteso alla maniera del nostro ordinamento, l'emendamento 7.61 viene ritirato dai presentatori.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.188, 7.66, 7.127, 7.62, 7.189, 7.129, 7.191, 7.192 e 7.132. Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 7.12, 7.44, 7.33, 7.34, 7.252 e 7.43. Sono quindi accolti gli emendamenti 7.567, 7.128, 7.130, 7.133, 7.572. È altresì accolto l'emendamento 7.573 nella nuova formulazione. Rimangono quindi assorbiti dalle precedenti votazioni gli emendamenti 7.571, 7.570, 7.190, 7.131, 7.500, 7.569 e 7.568.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,45.

#### 200 Seduta (Pomeridiana)

# Presidenza del Presidente CORASANITI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi, per il lavoro e la previdenza sociale Liso.

La seduta inizia alle ore 15.45.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CORASANITI avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'inserimento nell'ordine del giorno dell'esame dei disegni di legge sul finanziamento dei partiti politici sui quali il comitato ristretto ha elaborato un testo unificato.

Il relatore GUERZONI prospetta al riguardo l'opportunità che l'esame prosegua in sede deliberante.

Il senatore SPERONI fa presente che il proprio disegno di legge concernente la modifica dell'articolo 138 della Costituzione potrebbe essere esaminato congiuntamente ai disegni di legge miranti all'istituzione di un'Assemblea costituente.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare la connessione dei suddetti disegni di legge.

### IN SEDE REFERENTE

(2294) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

(378) SALVATO ed altri - Disciplina del diritto di asilo

(947) DE CORATO ed altri - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato

(1040) PETRUCCI ed altri - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato

(1119) MANCONI ed altri - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato

(1780) BEDONI ed altri - Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato

(1785) SILIQUINI ed altri - Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari

(1818) BAIOLETTI – Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari

(2030) DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore CAPUTO illustra l'emendamento 7.201, finalizzato a consentire l'adozione di misure restrittive nei confronti dei clandestini, uniformando la nostra legislazione a quella degli altri paesi dell'Unione europea.

Il senatore VILLONE dà per illustrato l'emendamento 7.135.

Il senatore SERRI dà per illustrato l'emendamento 7.193.

Il senatore MANCONI dichiara di ritirare l'emendamento 7.194 e dà per illustrati gli emendamenti 7.195 e 7.196.

Il senatore SERRI illustra l'emendamento 7.197, chiarendo che esso ha lo scopo di consentire effettivamente agli stranieri, che sono in condizioni di farlo, di presentare la domanda di regolarizzazione.

Il senatore MANCONI fa proprio l'emendamento 7.575.

Il relatore GUERZONI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.574, 7.119, 7.575, 7.198, e parere contrario sugli emendamenti 7.134, 7.201, 7.137, 7.301, 7.41, 7.195, 7.196, 7.141, 7.304, 7.250 e 7.142. Si rimette quindi alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti 7.135, 7.193, 7.136, 7.300, 7.42, 7.138, 7.139, 7.302, 7.140, 7.303, 7.197.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.197, a condizione che esso sia riformulato aggiungendo l'inciso: «se ha i requisiti per la regolarizzazione».

Il senatore SERRI accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ROSSI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.574, 7.119, 7.575 e 7.198, e parere contrario sugli emendamenti 7.134, 7.193, 7.136, 7.300, 7.42, 7.137, 7.301, 7.139, 7.302, 7.140, 7.303, 7.195, 7.196, 7.141, 7.304, 7.250 e 7.142. Per quanto riguarda gli emendamenti 7.201, 7.135, 7.138 e 7.41, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 7.134, che risulta respinto.

È quindi posto in votazione l'emendamento 7.201, che, dopo prova e controprova, risulta accolto. Sono di conseguenza dichiarati assorbiti o preclusi gli emendamenti 7.135, 7.193, 7.136 e 7.300, 7.137, 7.301, 7.139, 7.302, 7.140, 7.303, 7.41, 7.195, 7.196, 7.141, 7.304, 7.250, 7.142.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 7.42, che risulta respinto.

Viene poi posto in votazione l'emendamento 7.138, che risulta respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 7.197 nel testo riformulato ed è accolto.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 7.574.

Vengono quindi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 7.119 e 7.198, che risultano accolti.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 7.575.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 7.0.1, estraneo all'oggetto del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 7 precedentemente accantonati, relativi al comma 2 e al comma 3 nella parte che inserisce l'articolo 7-ter alla legge n. 39 del 1989.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.5, che la senatrice BEDONI ritira.

Il senatore CAPUTO dichiara di ritirare l'emendamento 7.57.

Il senatore SENESE, nell'illustrare l'emendamento 7.78, sottolinea che questo è finalizzato ad eliminare una previsione che non trova riscontro nella legislazione di nessun paese dell'Unione europea. A suo avviso non è possibile infatti adottare un provvedimento di espulsione sulla base del semplice presupposto dell'arresto in flagranza, il quale di per sè ha valore esclusivamente probatorio e non già quello di accertamento di eventuali responsabilità.

Il senatore SPERONI sottolinea che il diritto internazionale non riconosce il diritto di soggiornare presso Stati stranieri e fa presente, in secondo luogo, che l'espulsione non costituisce un provvedimento di condanna. Occorre d'altro canto rilevare che in determinate circostanze attenuazioni dei diritti processuali sussistono anche nei confrontì dei cittadini italiani.

Il senatore CASADEI MONTI ribadisce che i diritti e le garanzie processuali debbono essere rispettati in ogni caso. Rileva inoltre che la norma del decreto-legge che l'emendamento in discussione si propone di modificare, risulta contraddittoria con la disciplina normativa dell'arresto in flagranza, che non comporta necessariamente l'adozione di mi-

sure di custodia cautelare, e quindi non implica la necessità di un procedimento che accerti la legittimità dell'arresto. Per questi motivi, egli ritiene che la norma proposta dal Governo si presti a censure di incostituzionalità.

Il RELATORE ritiene che l'approvazione dell'emendamento in esame assicurerebbe una maggiore conformità della norma proposta dal Governo al dettato della Costituzione, in relazione soprattutto all'articolo 10 e alle garanzie del diritto di difesa contenute in numerosi trattati internazionali. Va rilevato d'altronde che desta perplessità l'espulsione del cittadino straniero prima dell'accertamento, anche in via provvisoria, della sua responsabilità, che può ostacolare di fatto l'attività istruttoria della magistratura.

Si associa a tali considerazioni il senatore MAGLIOZZI, il quale sottolinea che la norma contenuta nel secondo comma del capoverso «Art. 7-ter», sembra rappresentare una sorta di premio nei confronti di soggetti che abbiano commesso reati di maggiore gravità.

Il relatore GUERZONI dichiara quindi di fare proprio l'emendamento 7.57, soppressivo dell'intero capoverso «Art. 7-ter», precedentemente ritirato dai proponenti.

Il sottosegretario ROSSI fa presente che occorrerebbe assicurare, in caso di approvazione dell'emendamento, la reviviscenza della preesistente norma contenuta nella cosiddetta «legge Martelli».

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 7.57, che risulta accolto.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi i restanti emendamenti al capoverso «Art. 7-ter».

Il PRESIDENTE avverte che si passerà quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 12 del decreto-legge.

Il senatore SPERONI dà per illustrato l'emendamento 12.2.

Il sottosegretario LISO chiede se l'intenzione effettiva dei proponenti l'emendamento sia di escludere la regolarizzazione prevista dall'articolo 12.

Il senatore SPERONI conferma che lo scopo dell'emendamento è proprio quello di escludere la possibilità di sanatorie ope legis di soggetti soggiornanti nel territorio nazionale clandestinamente.

La senatrice BEDONI illustra l'emendamento 12.1, associandosi alle considerazioni testè svolte dal senatore Speroni.

Il senatore MARCHETTI dà per illustrato l'emendamento 12.117.

La senatrice BEDONI ritira tutti gli emendamenti da lei presentati all'articolo 12, ad eccezione del 12.150, del 12.1 e del 12.39.

Il senatore MANCONI dà per illustrato l'emendamento 12.63.

Il senatore CAPUTO illustra l'emendamento 12.99, finalizzato ad introdurre una definizione più precisa dei termini per la regolarizzazione. Dichiara inoltre di fare proprio l'emendamento 12.113 e dà per illustrato il 12.49. Invita infine la Commissione a valutare attentamente l'emendamento 12.50.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 12.118, sottolineando l'incongruità del riferimento ai cittadini italiani regolarmente soggiornanti nel territorio del paese.

Il sottosegretario ROSSI fa presente che l'avverbio «regolarmente» va interpretato nel senso di «stabilmente».

Il senatore DELFINO illustra l'emendamento 12.94, rilevando l'esigenza di assicurare la più ampia regolarizzazione, che opportunamente deve integrare una maggiore severità nella regolamentazione dei nuovi ingressi.

Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 12.80, prospettandone una riformulazione tale da sostituire la parola: «stabilmente» alla parola: «regolarmente». Il senatore CASADEI MONTI sottolinea l'importanza della sede di lavoro, prevalente su quella del soggiorno nel territorio.

Segue una discussione, nella quale intervengono i senatori VIL-LONE, CAPUTO e BUCCIERO, il sottosegretario LISO e il relatore GUERZONI. Al termine, si concorda sulla soluzione prospettata nell'emendamento 12.118.

Il senatore DIANA illustra l'emendamento 12.142; il senatore MAN-CONI illustra a sua volta l'emendamento 12.64 e il 12.65, che si dichiara disponibile a riformulare, su indicazione del senatore MAGLIOZZI, prevedendo requisiti di effettività nell'esercizio delle attività di impresa. Concordano in tal senso anche i senatori VILLONE e SERRI, nonchè il relatore GUERZONI, su proposta del quale si conviene di esaminare l'emendamento, con gli altri 12.111, 12.119 e 12.59, unitamente agli emendamenti aggiuntivi 12.0.1 e 12.0.2.

Il senatore DIANA illustra l'emendamento 12.143, il senatore MAN-CONI il 12.68 e il senatore CAPUTO il 12.51.

Il senatore MANCONI ritira l'emendamento 12.66, il senatore CA-PUTO illustra l'emendamento 12.54, mentre il senatore MANCONI dà conto dell'emendamento 12.70.

Il senatore DELFINO illustra quindi l'emendamento 12.91, rivolto a prevedere un permesso di soggiorno provvisorio valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento.

Sugli emendamenti appena illustrati si esprimono il RELATORE e il rappresentante del Governo. Il loro parere è contrario sugli emenda-

menti 12.2, 12.150, 12.1, 12.117, 12.63, 12.116, 12.99, 12.48. Il RELA-TORE si rimette alla Commissione, mentre il parere del Sottosegretario ROSSI è contrario, sull'emendamento 12.115. Sugli emendamenti 12.114 e 12.113 si rimettono alla decisione della Commissione sia il RE-LATORE che il rappresentante del Governo.

Il parere del RELATORE è favorevole, mentre il Sottosegretario LISO si rimette alla Commissione, sull'emendamento 12.49, pur apprezzando egli la riformulazione che l'iniziativa opera nei confronti del testo del decreto. Si rimettono al giudizio della Commissione sull'emendamento 12.50 il relatore GUERZONI ed il Sottosegretario LISO, il quale segnala tuttavia l'esigenza di specificare i mezzi della prova. Il senatore VILLONE rileva però che in tale evenienza si modifica l'impostazione della norma: si potrebbe quindi ipotizzare una dichiarazione circostanziata. Il parere del RELATORE è favorevole sull'emendamento 12.18 mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. L'emendamento 12.80 viene ritirato dai proponenti. Sull'emendamento 12.142 sia il RELATORE che il rappresentante del Governo si rimettono alla Commissione; il parere del Governo è invece contrario sugli emendamenti 12.64, 12.39 e 12.43. Sull'emendamento 12.81 il parere del RE-LATORE è favorevole, mentre il Sottosegretario LISO si rimette alla Commissione: entrambi si rimettono poi alla decisione della Commissione per gli emendamenti 12.68 e 12.51.

Sull'emendamento 12.110, mentre il Governo si rimette alla decisione della Commissione, il senatore VILLONE manifesta la propria perplessità in quanto la norma gli sembra limitativa: anche il RELATORE si dichiara contrario. Sia il RELATORE che il Sottosegretario LISO si rimettono inoltre alla decisione della Commissione relativamente agli emendamenti 12.100 e 12.52. Sull'emendamento 12.83 il parere del RELATORE è favorevole, mentre il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione. Contrario il parere di entrambi sull'emendamento 12.53. Sull'emendamento 12.121, il parere del Governo è contrario, mentre il RELATORE si rimette alla Commissione. Il parere del RELATORE è invece favorevole sull'emendamento 12.84.

Si procede quindi alla votazione di tali emendamenti. Sull'emendamento 12.2 svolge una dichiarazione di voto favorevole la senatrice CARNOVALI a nome del proprio Gruppo. Anche il senatore DE CORATO motiva il proprio voto favorevole, in considerazione del fatto che il provvedimento va assumendo contenuti ai quali la sua parte politica è decisamente contraria. Per il senatore VILLONE il Gruppo Progressisti-Federativo è impegnato ad introdurre modificazioni conformì a Costituzione, avendo di mira l'obiettivo di regolarizzare la posizione degli immigrati. Il senatore CAPUTO dichiara di astenersi in attesa di conoscere l'esito finale del provvedimento, con le modifiche che ad esso saranno introdotte. Dichiarano di esprimere un voto contrario i senatori MARCHETTI e DELFINO. Posto in votazione, l'emendamento non è accolto. Rimane quindi assorbito l'analogo emendamento 12.150.

È respinto l'emendamento 12.1. Sono altresì respinti gli emendamenti 12.117, 12.115, 12.63, 12.99, 12.48, 12.114, 12.113. È accolto

l'emendamento 12.49, dopo un annuncio di voto contrario del senatore MARCHETTI. Rimane assorbito dalle precedenti votazioni l'emendamento 12.116.

Sull'emendamento 12.50 si esprime in senso contrario il senatore MARCHETTI, mentre il senatore BUCCIERO dichiara di non accogliere la riformulazione suggerita in precedenza dal senatore VILLONE. L'emendamento viene quindi respinto. È invece accolto l'emendamento 12.118 e sono quindi dichiarati assorbiti i successivi 12.94, 12.112, 12.80, 12.90, 12.141.

Sull'emendamento 12.142, il Sottosegretario LISO si dice favorevole al primo periodo, rimettendosi alla Commissione sul successivo. Il senatore DIANA rinuncia quindi alla seconda parte della norma. Posto in votazione per la parte non ritirata, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE, l'emendamento è accolto. L'emendamento 12.64 è ritirato dal senatore MANCONI, mentre vengono accolti gli emendamenti 12.81 e 12.81. Sono respinti gli emendamenti 12.39, 12.143, 12.68 e 12.100. Rimangono invece assorbiti gli emendamenti 12.51, 12.110, 12.120.

Sono quindi respinti gli emendamenti 12.52, 12.53, 12.121 e 12.54. Sono accolti gli emendamenti 12.83 e 12.84. Rimane assorbito l'emendamento 12.95, viene dichiarato decaduto l'emendamento 12.67 e sono ritirati gli emendamenti 12.70, 12.91 e 12.144.

Intervenendo sull'ordine dei lavori il senatore CAPUTO, appoggiato dal senatore DE CORATO, chiede che la seduta abbia termine alle ore 20, senza prosecuzione notturna. L'esame congiunto, secondo questa proposta, potrà proseguire nelle due sedute previste per il giorno successivo, anche in concomitanza con i lavori dell'Assemblea. Contrario a questa richiesta si dichiara il senatore MARCHETTI, mentre il relatore GUERZONI raccomanda di completare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Insistendo il senatore CAPUTO per la votazione della sua proposta, questa, posta ai voti, viene accolta.

Proseguendo con l'esame degli articoli, l'emendamento 12.55 è dichiarato precluso.

Su proposta del relatore GUERZONI, si conviene di procedere alla votazione dell'emendamento aggiuntivo 12.0.1 e dei connessi emendamenti 12.65, 12.111, 12.119 e 12.69, precedentemente accantonati. Il senatore VILLONE illustra l'emendamento 12.0.1 (nuovo testo), sul quale annuncia il suo voto contrario il senatore CAPUTO, rilevando che la proposta di modifica è contraria all'interesse dell'economia nazionale, promuovendo una concorrenza non necessaria di soggetti stranieri in settori particolarmente critici. Anche il senatore DE CORATO annuncia il voto contrario della sua parte politica, ritenendo che l'emendamento alteri radicalmente le parti più condivisibili del decreto. La senatrice BEDONI annuncia del pari il voto contrario del Gruppo della Lega

Nord. Il senatore MANCONI trasforma l'emendamento 12.69 in subemendamento aggiuntivo al 12.0.1; ne sottolinea quindi la finalità di liberalizzazione delle attività economiche e ritira l'emendamento 12.70. Il senatore MARCHETTI è favorevole alla modifica prevista nell'emendamento 12.69. Il senatore DELFINO annuncia la sua astensione. Dopo che il relatore GUERZONI ha dichiarato la sua opinione favorevole all'emendamento 12.0.1 (nuovo testo) e il suo parere contrario al subemendamento derivante dall'emendamento 12.69, il sottosegretario ROSSI si dichiara contrario ad entrambe le proposte di modifica. Respinto il subemendamento, viene altresì respinto l'emendamento aggiuntivo 12.0.1 (nuovo testo).

Sono di conseguenza dichiarati preclusì gli emendamenti 12.65, 12.111, 12.119 e 12.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2294

### al testo del decreto-legge

### Art. 7.

Al comma 2, capoverso «Art. 7-bis – (Espulsione come misura di prevenzione)», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Lo straniero è trattenuto sino alla segnalazione al pubblico ministero. Il Pretore può inoltre disporre il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure predette lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni e si applicano, anche in deroga a quanto disposto dal libro IV del codice di procedura penale, le misure di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale».

7.5 Bedoni

Al comma 3, sopprimere il capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte).

7.57

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI. PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-ter (Espulsione a richiesta di parte)», al comma 1, sopprimere le parole: «arrestati in flagranza o».

7.78

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «tre»

7.106 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostituire le parole: «prima di sette anni» con le seguenti parole: «per un periodo massimo di quattro anni».

7.211

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostitutire le parole «sette anni» con le parole «cinque anni».

7.144

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTA-RIS. ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, sostitutire le parole: «sette anni» con le parole: «cinque anni».

7.563

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo che vi ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, lo straniero espulso può rientrare nel territorio dello Stato, prima della scadenza del termine di cui sopra, per attuare, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, il ricongiungimento con familiare o familiari regolarmente soggiornante in Italia».

7.145

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTA-RIS. ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Salvo che vi ostino gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, lo straniero espulso, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, può rientrare nel territorio dello Stato per attuare, secondo le disposizioni di legge, il ricongiungimento con familiare soggiornante in Italia».

7.564

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

7.107

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È abrogato l'articolo 151 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

7.212 · Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato o per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti del'ordine pubblico, di carestia, di epidemia. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico è sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo.

Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, istaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento è revocato. Il provvedimento è altresì revocato, quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto d'asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà personale non siano messi in pericolo. In questo caso il questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia».

7.180 GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può

essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o per seri motivi di carattere umanitario. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico è sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo.

Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, istaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento è revocato. Il provvedimento è altresì revocato, quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto d'asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giornì l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà personale non siano messi in pericolo. In questo caso il questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia».

7.180 (Nuovo testo)

GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI. ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, se apolide, allo Stato di residenza abituale, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'Accordo di Schengen e della relativa Convenzione di applicazione.

In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato in cui possa essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per uno dei motivi che costituiscono presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato o per qualunque altro motivo relativo a situazioni di guerra, di guerra civile, di aggressione esterna, di occupazione o di dominio straniero, di violenza generalizzata, di violazione sistematica dei diritti fondamentali della persona umana, di altri gravi e persistenti turbamenti del'ordine pubblico, di carestia, di epidemia. Qualora non sia possibile procedere all'allontanamento dello straniero per uno dei motivi sopra indicati, il provvedimento assunto a suo carico è sospeso per consentire la presentazione della domanda di asilo.

Il Questore rilascia allo straniero un permesso temporaneo per richiesta di asilo, valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento, istaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo. In caso di riconoscimento del diritto di asilo anche umanitario, il provvedimento di espulsione o di respingimento è revocato. Il provvedimento è altresì revocato, quando, in caso di rifiuto del riconoscimento del diritto d'asilo, non sia comunque possibile eseguire entro trenta giorni l'espulsione o il respingimento dello straniero verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà personale non siano messi in pericolo. In questo caso il questore rilascia, su richiesta dell'interessato, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia».

7.565 DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2 sopprimere le parole: «a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora».

7.213 Scopelliti

Al comma 3. capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2 dopo le parole: «verso uno Stato ove», aggiungere le seguenti: «sia in corso un conflitto, o».

7.108 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2 dopo le parole: «verso uno Stato ove», aggiungere le seguenti: «sia in corso un conflitto, o».

7.214 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 2, aggiungere alla fine del secondo periodo, dopo l'espressione: «per i motivi sopra indicati», le seguenti parole: «nonchè verso gli Stati che si trovino in stato di guerra».

7.178 PIERONI, GALLO, MANCONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Deve essere altresì esclusa verso il Paese in cui, per i reati per cui è stato condannato nei casi previsti nei precedenti articoli 7 e 7-ter, sia prevista la pena di morte o altro provvedimento contrario ai principi espressi dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Deve essere altresì esclusa verso il Paese in cui, per i reati per cui è stato condannato nei casi previsti nei precedenti articoli 7 e 7-ter, sia prevista la pena di morte o altro provvedimento contrario ai principi espressi dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo».

7.215 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di espulsione non possa essere eseguita per i motivi di cui sopra, allo straniero viene concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile»

7.179

SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTA-RIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di espulsione non possa essere eseguita per i motivi di cui sopra, e per quelli di cui al comma 9, allo straniero viene concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno».

7.110

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso che l'espulsione non possa essere eseguita per i motivi di cui sopra, e per quelli di cui al comma 9, allo straniero viene concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di un anno, rinnovabile».

7.110 (Nuovo testo)

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 3.

7.64

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo straniero che essendo stato espulso, si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito

con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice»

**7.226** Boso

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il questore può disporre, per comprovate ragioni, l'accompagnamento dello straniero alla frontiera per l'esecuzione del provvedimento di espulsione».

7.200

GUBBINI, MANIERI, SELLITTI, BALDELLI, BARRA, FARDIN, MARINI, MODOLO, VOZZI

Al conima 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 7-quinquies».

7.60

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies».

7.216 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-quinquies».

7.17 Speroni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 7-quinquies».

7.554 Bedoni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4.-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di

polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale degli stranieri istituito presso il Ministero dell'Interno entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.24

BEDONI, BOSO, CAPUTO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale degli stranieri. Entro sei mesi dal'entrata in vigore della preente legge si provvede all'informatizzazione dell'archivio istituito presso il Ministero dell'Interno».

7.224

FABRIS GIOVANNI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Lo straniero che essendo stato espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 44 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articoo 671 del medesimo codice»

7.225

FABRIS GIOVANNI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente al successivo comma 7, sopprimere le parole: «a norma del comma 6».

7.65

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere i commi 5, 6 e 7.

7.65 (Nuovo testo)

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 5.

7.112 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sopprimere le parole: «nei casi di cui agli articoli 7 e 7-bis».

7.113 VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sopprimere le parole: «nei casi di cui agli articoli 7 e 7-bis».

7.185 SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTA-RIS. ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sostituire la parola: «nazionalità» con «cittadinanza».

7.114 VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo» con le parole: «e vi sia concreto pericolo».

7.217 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 5, aggiungere dopo le parole: «si sottragga all'esecuzione del provvedimento» le seguenti parole: «anche per effetto del tempo occorrente per la decisione del ricorso per Cassazione»

7.186 SERRI, MANCONI, GALLO, PIERONI, DE NOTA-RIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole da: «l'autorità giudiziaria», fino alla fine, con le seguenti: «la polizia giudiziaria o il Questore possono richiedere al tribunale, senza altra formalità, che venga disposto il soggiorno dello straniero presso la più vicina struttura avente idonee caratteristiche di sicurezza».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

7.9

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, dopo le parole «non oltre trenta giorni», aggiungere le seguenti parole: «prescrivendo, se ne ravvisa la necessità, le misure previste dall'articolo 283, comma 4, codice di procedura penale».

7.115

Salvato, Marchetti

Al comma 3, capoverso «Art. 7,-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, dopo le parole «non oltre trenta giorni», aggiungere le seguenti parole: «prescrivendo, se ne ravvisa la necessità, le misure previste dall'articolo 283, comma 4, codice di procedura penale».

7.218

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole: «Con il medesimo provvedimento» con le seguenti parole: «Quando lo straniero, su richiesta dell'autorità giudiziaria, non dichiari il luogo in cui intende fissare la propria dimora, con il medesimo provvedimento»

7.219

Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, premettere alle parole: «con il medesimo provvedimento» le seguenti parole: «Quando lo straniero, su richiesta dell'autorità giudiziaria, non dichiara il luogo in cui intende fissare la propria dimora».

7.116

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole: «non allontanarsi dall'edificio» con le seguenti: «dimorare nell'edificio».

7.117

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole: «non allontanarsi dall'edificio» con le seguenti: «dimorare nell'edificio».

7.220 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento»; nel secondo periodo dopo le parole: «con il medesimo provvedimento» inserire le seguenti: «nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione dell'espulsione».

7.700 Scopelliti, Manconi

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sopprimere le parole: «e scelti tra quelli individuati con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro del Tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di convesione del presente decreto»;

Conseguentemente, nel successivo comma 6 sopprimere le parole: «fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5».

7.199 Gubbini, Manieri, Sellitti, Baldelli, Barra, Fardin, Marini, Modolo, Vozzi

Al comma 3, capoverso «Art. 7.-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 5, sostituire le parole da: «sei mesi» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 19 luglio 1996».

7.118 Caputo, Siliquini

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento definitivo di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale istituito presso il Ministero dell'Interno entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

7.31 Bedoni, Boso

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dello straniero colpito da provvedimento definitivo di espulsione è effettuato rilievo fotodattiloscopico da parte delle

forze di polizia. I rilievi sono inviati all'archivio fotodattiloscopico del servizio anagrafico centrale. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvede all'informatizzazione dell'archivio istituito presso il Ministero dell'interno».

7.223 FABRIS GIOVANNI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 7.

7.120

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'inosservanza ingiustificata e reiterata delle misure previste dai precedenti commi 5 e 6 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650, codice penale».

7.121

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'inosservanza ingiustificata e reiterata delle misure previste ai precedenti commi 5 e 6 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650, codice penale».

7.221 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 7, sopprimere le parole: «o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6», sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «due anni».

7.10 Bedoni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, in caso di necessità, può disporre anche di vettori militari».

7.11 Bedoni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sostituire il comma 9 con il seguente:

- «9. Salvo il caso di cui all'articolo 7-quater, non possono essere sottoposti a espulsione:
- a) gli stranieri minori di anni sedici, disgiuntamente dai genitori, o dall'affidatario:

- b) gli stranieri in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato in data non anteriore a cinque anni;
- c) l'esecuzione rimane sospesa per le donne in stato di gravidenza oltre al terzo mese e nei quindici giorni successivi al parto.».

7.45 Bedoni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9 sopprimere le parole: «salvo che nel caso di cui all'articolo 7-quater».

7.122

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli stranieri minori di anni sedici, disgiuntamente dai genitori o dagli esercenti la potestà dei genitori».

7.123

BEDONI, Boso

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espul-sioni)», nel comma 9, lettera a), sopprimere le parole: «di anni sedici».

7.222 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sostituire la parola: «sedici» con la seguente: «diciotto».

7.124

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), dopo le parole: «anni sedici» inserire le seguenti: «e i genitori con loro conviventi».

7.125

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciotto».

7.187 GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», nel comma 9, lettera a), sostituire le parole: «anni sedici» con le seguenti: «anni diciotto».

7.566

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera a), aggiungere in fine: «appartenenti ad un nucleo familiare regolarmente residente in Italia».

7.61

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera b), aggiungere le parole: «ovvero comunque presenti, in modo continuativo, da almeno 10 anni».

7.188

SERRI, GALLO, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci», e sopprimere la lettera c).

7.12

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera b), sostituire le parole: «regolarmente residenti», con le seguenti: «regolarmente soggiornanti».

7.567

Diana

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sopprimere la lettera c).

7.44

BEDONI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sopprimere la lettera c).

7.66

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, LISI, MARINELLI. PACE Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) gli stranieri che risiedono stabilmente con uno dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile che siano di nazionalità italiana e che abbiano assunto l'impegno di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

7.33 Bedoni, Boso

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «vivono con i parenti» con le seguenti: «vivono con coniuge o altri parenti».

7.251 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «parenti entro il quarto grado di anzionalità italiana» con le seguenti: «parenti entro il quarto grado, affini in linea retta e coniuge cittadini italiani».

7.128 VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «di nazionalità italiana» con le seguenti: «italiani o stranieri, regolarmente residenti».

7.127 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera c), sostituire le parole: «gli stranieri che siano coniugi o parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado di un cittadino italiano».

**7.568** DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese e nei quindici giorni successivi al parto».

7.34 Bedoni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera d), sostituire le parole: «terzo mese» con le altre: «sesto mese».

7.62

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera d) dopo le parole: «oltre il terzo mese», aggiungere le seguenti: «o che abbiano partorito da non più di un anno».

7.189

GALLO, SERRI, MANCONI, PIERONI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, alla lettera d) sostituire le parole: «oltre il terzo mese», con le seguenti: «o che abbiano partorito da non più di un anno».

**7.569** Diana

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o dopo il parto fino al compimento del terzo anno di età del bambino».

7.500 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine le seguenti lettere:

- «e) lo straniero che possa dimostrare di aver dimorato in Italia da quando aveva meno di sette anni;
- f) i richiedenti asilo, rifugiati e stranieri cui è stato concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- ai soggetti di cui al presente comma è rilasciato un permesso di soggiorno.».

7.252 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

e) lo straniero che possa dimostrare di aver dimorato in Italia da quando aveva meno di sette anni».

7.129 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) Rifugiati beneficiari di asilo umanitaio, richiedenti asilo sino alla decisione definitiva sulla domanda.».

7.130

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«i richiedenti asilo, rifugiati e stranieri cui è stato concesso permesso di soggiorno per motivi umanitari».

7.131

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) gli stranieri che convivono con il coniuge regolarmente residente in Italia».

7.190

GALLO, MANCONI, PIERONI, SERRI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, dopo lettera d), aggiungere in fine la seguente lettera:

«e) gli stranieri che convivono con figli minori di anni 18».

7.191

SERRI, GALLO, MANCONI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora gli stranieri di cui al presente comma siano privi di permesso di soggiorno, il questore rilascia loro, a richiesta, un permesso di soggiorno per il quale posseggano i requisiti o, in mancanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno rinnovabile, validamente utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo, e convertibile in un altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.».

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Qualora gli stranieri di cui al presente comma siano privi di permesso di soggiorno, il questore rilascia loro, su richiesta, un permesso di soggiorno per il quale posseggano i requisiti o, in mancanza, un permesso di soggiorno per motivi umanitari, della durata di un anno rinnovabile, validamente utilizzabile per iscrizione nelle liste di collocamento, instaurazione di rapporti di lavoro, iscrizione a corsi di studio o di formazione, svolgimento di attività di lavoro autonomo, e convertibile in un altro permesso per il quale il titolare possegga i requisiti.».

- 37 -

7.570 DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma è rilasciato il permesso di soggiorno».

7.132 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espul-sioni)», sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario».

7.133 VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO Guido, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, inserire il comma 10 all'articolo 14, dopo il comma 2.

7.571 DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 11, sostituire le parole: «è autorizzato a rientrare» con le seguenti: «ha diritto di rientrare».

7.572 DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 11, sostituire le parole: «al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza» con le seguenti: «al fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è consentita la sua presenza».

7.573 DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», al comma 11, dopo le parole: «è necessaria»inserire le seguenti: «o consentita».

**7.573** (Nuovo testo)

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-sexies (Norme generali sulle espulsioni)», dopo il comma 11, dopo le parole: «o di prevenzione» inserire le seguenti: «e lo straniero espulso che abbia presentato ricorso contro il provvedimento amministrativo di espulsione».

7,43 Bedoni

Al comma 3, sopprimere il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)».

7.134 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, sostituire il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», con il seguente:

- «Art. 7-septies. (Reati di ingresso clandestino e di mancata esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione). 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero non appartenente all'Unione europea che si introduce nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera, che si trattiene nel medesimo territorio sottraendosi all'esecuzione delle procedure di accompagnamento alla frontiera e di respingimento o dei provvedimenti di espulsione ovvero in violazione dei provvedimenti di rifiuto o revoca del permesso di soggiorno è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. La stessa pena si applica nei confronti dello straniero che, essendo stato espulso dal territorio dello Stato, vi fa rientro o vi si trattiene senza autorizzazione.
- 2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, lo straniero che, a richiesta dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento equipollente ovvero il documento di identificazione provvisorio di cui all'articolo 7, comma 11, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

- 3. Nel caso previsto dal comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone, anche in deroga alle disposizioni dei capi I e II del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, l'applicazione della custodia cautelare in carcere ovvero della custodia in luogo appositamente attrezzato e vigilato, per un tempo non superiore a trenta giorni.
- 4. L'esecuzione dell'espulsione o dell'allontanamento dal territorio dello Stato sospende i termini della custodia cautelare, il processo e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato. Il delitto è estinto qualora lo straniero non faccia rientro nel territorio dello Stato nei successivi sette anni».

7.201

DE CORATO, CAPUTO, CONTESTABILE, FIEROTTI, LISI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 1, sostituire le parole: «non esibisce senza giustificato motivo» con le seguenti: «rifiuta di esibire».

7.135

VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 1, sostituire le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 800.000» con il seguente: «a norma dell'articolo 651 del codice penale».

7.193

SERRI, GALLO, PIERONI, MANCONI, DE NOTA-RIS, ROSSI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 1, dopo le parole: «documento di identificazione» aggiungere le seguenti: «è invitato a presentarsi entro quarantotto ore presso l'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di inosservanza».

7.136

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 1, dopo le parole: «documento di identificazione» aggiungere le seguenti: «è invitato a presentarsi entro 48 ore presso l'autorità di pubblica sicurezza. Nel caso di inosservanza».

7.300 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che sia sottoposto a rilievi segnaletici ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè di munirsi della carta di identità, ai sensi del comma secondo dell'articolo 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

7.42 Bedont

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 2.

7.137 Salvato, Marchetti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 2.

7.301 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 2, sostituire le parole: «la pena è della reclusione fino a tre anni» con le seguenti: «la pena è aumentata».

7.194 GALLO, MANCONI, SERRI, PIERONI, ROSSI, DE NOTARIS

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni qualvolta uno straniero incorra nella fattispecie di cui al precedente comma ovvero risulti essere, anche a seguito di accertamento sommario, nel territorio dello Stato in condizione irregolare, come definita dal comma 2 del precedente articolo 7-quinquies, si procede alla rilevazione delle sue impronte digitali».

7.138 Speroni

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3, sostituire le parole: «Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione» con le altre: «Lo straniero che distrugge il passaporto equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione».

7.139

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3, sostituire le parole: «Il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione» con le altre: «Lo straniero che distrugge il passaporto o documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione».

7.302

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3, sostituire le parole: «degli articoli 477 e» con le seguenti: «dell'articolo».

7.140

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 3, sostituire le parole: «degli articoli 477 e» con le seguenti: «dell'articolo».

7.303

SCOPELLITI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo straniero che essendo stato espulso si sottrae all'esecuzione del provvedimento ovvero fa rientro nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applica la pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 671 del medesimo codice».

7.41

BEDONI, BOSO

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, sopprimere le parole: «o vi si trattiene».

7.195

Gallo, Serri, Pieroni, Manconi, De Notaris, Rossi

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, sostituire le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «con l'arresto fino a sei mesi».

7.196

Gallo, Serri, Pieroni, Manconi, Rossi, De Notaris

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

7.141

SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

7.304

SCOPELLITI

DIANA

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non è punibile il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi si trattenga sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, primo comma».

7.197

Gallo, Manconi, Serri, Pieroni, Rossi, De Notaris

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Non è punibile il cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea che, essendo presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto, vi si trattenga sino alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla stessa data».

7.574

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 5.

7.250 Scopelliti

Al comma 3, capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», sopprimere il comma 5.

7.142 SALVATO, MARCHETTI

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. – 1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, allo straniero e all'apolide residente nello Stato è assicurato altresì allo straniero che comunque si trova nel territorio dello Stato in tutti i procedimenti disciplinati in questo articolo, compreso quello di cui all'articolo 7-quinquies, comma 5».

7.119 VILLONE, SENESE, CASADEI MONTI, DE MAR-TINO GUIDO, DE GUIDO

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. – 1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, allo straniero e all'apolide residente nel territorio dello Stato è assicurato altresì allo straniero ivi temporaneamente presente in tutti i procedimenti penali o amministrativi che lo riguardino, alle stesse condizioni previste per i cittadini, prescindendo dal requisito di residenza anagrafica».

7.575 DIANA

Al comma 3, dopo il capoverso «Art. 7-septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)», aggiungere il seguente:

«Art. 7-octies. - (Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti). - 1. Il trattamento riservato dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, allo straniero e all'apolide residente nello Stato è assicurato altresì allo straniero che comunque si trova nel territorio dello Stato in tutti i procedimenti disciplinati in questo articolo, compreso quello di cui all'articolo 7-quinquies, comma 5».

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 7.

- 1. È vietato l'esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Chiunque è sorpreso nell'atto di praticare la prostituzione è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 5 milioni. In caso di recidiva è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque è sorpreso nell'atto di agevolarla è punito con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.
- 2. Non è punibile, ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 1), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, chi per esercitare la prostituzione, utilizzi una privata dimora, di cui abbia la legittima disponibilità, in comune con non più di due soggetti dediti alla stessa attività ed insieme a questi disponga di beni mobili, immobili e di servizi in comune.
- 3. Non costituisce reato di favoreggiamento ai sensi dell'articolo 3, primo capoverso, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, l'attività di qualsiasi forma prestata, senza fini di lucro, di reciproca assistenza fra soggetti che esercitano la prostituzione».

7.0.1 SERENA

#### Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.2 SPERONI

Sopprimere l'articolo.

12.150 Bedoni

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 12.

1. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 10 e 11 risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno».

12.1 Bedoni

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di conversione in legge» e le parole: «alla medesima data» con le seguenti: «al 19 dicembre 1995».

12.117

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di conversione in legge».

12.115

SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «venticinque giorni».

12.15

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

12.13

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «trentacinque giorni».

12.16

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

12.14

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

12.12

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro centoventi giorni» con le se-guenti: «entro centottanta giorni».

12.63

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «centottanta».

12.116

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

12.11

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «settanta giorni».

12.10

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «ottanta giorni».

12.6

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

12.7

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «cento giorni».

12.8

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centodieci giorni».

12.9

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «centoventi» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «il 19 marzo 1996».

12.99

CAPUTO, SILIQUINI

Al comma 1, dopo le parole: «presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e comunque entro il 20 marzo 1996».

12.48

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «alla medesima data» con le se-guenti: «al 19 novembre 1995».

12.114

FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire la parola: «equipollente» con le seguenti: «di identità dal quale risulti la nazionalità».

12.113

Scopelliti, Fierotti

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai» a: «regolare» con le seguenti: «i quali sono assunti da un datore di lavoro con contratto».

12.49

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a un anno».

12.23

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a undici mesi».

12.22

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a dieci mesi».

12.21

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a nove mesi».

12.20

BEDONI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a otto mesi».

12.18 Bedoni

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a sette mesi».

12.17 Bedoni

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a sei mesi» con le seguenti: «non inferiore a cinque mesi».

12.19 Bedoni

Al comma 1, sostituire le parole: «che dichiarino» con le seguenti: «dimostrino inequivocabilmente».

12.50

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti».

12.118 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, dopo le parole: «alle dipendenze dei cittadini italiani» aggiungere le seguenti: «o stranieri».

12.94 Delfino

Al comma 1, dopo le parole: «cittadini italiani» aggiungere le seguenti: «o stranieri».

12.112 FIEROTTI, SCOPELLITI

Al comma 1, sostituire le parole: «cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia» con le seguenti: «soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ovvero di imprese o loro dipendenze regolarmente operanti nel territorio dello Stato».

12.80 VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI
MONTI, DE MARTINO GUIDO, DANIELE
GALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia» con le seguenti: «alle dipendenze di soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ovvero alle dipendenze di imprese o loro dipendenze operanti nel territorio dello Stato».

12.90 Delfino

Al comma 1, sostituire le parole: «alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia» con le seguenti: «alle dipendenze di soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ovvero alle dipendenze di imprese o loro dipendenze operanti nel territorio dello Stato».

12.141 DIANA

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Le dichiarazioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, ovvero alle prestazioni lavorative a carattere continuativo, possono riguardare anche una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno. Qualora lo straniero non sia munito di documento di identità, può presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contestuale attestazione di identità personale resa secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39».

12.142 DIANA

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Nel caso che non riesca a procurarsi il passaporto o altro equipollente documento, lo straniero provvede a documentare la propria identità, a norma del comma 2, dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39».

12.64 Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Qualora lo straniero non sia munito di documento di identità, può presentare dichiarazione resa al comune di dimora abituale e accompagnata dalla contesutale attestazione di identità personale resa secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39. La falsa dichiarazione o attestazione è punita ai sensi del comma 2, dell'articolo 9, del citato decreto. Nei confronti dello straniero identificato a norma del presente comma si procede ai rilievi di cui all'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale».

Dopo il comma 1, in fine, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro lo stesso termine, gli stranieri, presenti in Italia alla data di cui sopra, hanno facoltà di costituire società cooperative di produzione e lavoro o di divenirne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità, nonchè di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente residenti in Italia; in tal caso possono chiedere alla Questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo».

12.65

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono altresì richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo gli stranieri che esercitino attività lavorative nel settore dell'artigianato o del commercio. Il lavoratore può, attraverso autocertificazione, attestare lo svolgimento di almeno 4 mesi di attività nel corso dei 12 mesi precedenti e un reddito medio mensile in ogni caso non inferiore all'equivalente della pensione sociale. I lavoratori devono versare all'INPS, contestualmente alla presentazione della domanda, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi».

12.111 FIEROTTI, SCOPELLITI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono altresì richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo gli stranieri che esercitino attività lavorative nel settore dell'artigianato o del commercio. Il lavoratore può, attraverso autocertificazione, attestare lo svolgimento di almeno 4 mesi di attività nel corso dei 12 mesi precedenti e un reddito medio mensile in ogni caso non inferiore all'equivalente della pensione sociale. I lavoratori devono versare all'INPS, contestualmente alla presentazione della domanda, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi».

12.119 Marchetti, Salvato

Sopprimere il comma 2, e conseguentemente è soppressa la lettera d) del comma 5 e del comma 7.

12.39 Bedoni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10 o al comma 1 del presente articolo possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno temporaneo, a condizione che siano muniti dei documenti di identità o delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1».

12.143 DIANA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Gli stranieri che dichiarano di aver effettuato rapporti di lavoro subordinato di durata non inferiore a due mesi nel corso dei dodici mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento».

12.68

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 2, sostituire le parole: «dichiarano» con le seguenti: «dimostrino inequivocabilmente».

12.51

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 2, dopo le parole: «lavoro subordinato» aggiungere le se-guenti: «non».

12.110 Scopelliti

Al comma 2, dopo le parole: «lavoro subordinato» aggiungere le se-guenti: «pregressi e».

12.82

VILLONE, DE GUIDI, DE MARTINO GUIDO, SENESE, CASADEI MONTI

Al comma 2, dopo le parole: «lavoro subordinato» aggiungere le se-guenti: «anche se non».

12.120 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «in atto» con le seguenti: «pregressi».

12.66

Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Al comma 2, sostituire le parole da: «di entrata» fino a: «presente decreto» con le seguenti: «19 novembre 1996».

12,100

CAPUTO. SILIQUINI

Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto» aggiungere le se-guenti: «ossia alla data del 20 novembre 1995».

12.52

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Al comma 2, sostituire le parole: «a condizione che il rapporto, alle dipendenze dallo stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a quattro mesi nel corso dei dodici mesi precedenti» con le seguenti: «a condizione che i rapporti, anche alle dipendenze di più datori di lavoro, abbiano avuto durata complessiva non inferiore a quattro mesi nei dodici mesi precedenti».

12.83

VILLONE, DE MARTINO GUIDO, SENESE, CA-SADEI MONTI, DE GUIDI

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stesso datore» con le seguenti: «di uno o più datori».

12.95

DELFINO

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quattro mesi» con le seguenti: «non inferiore a nove mesi».

12.29

**B**EDONI

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quattro mesi» con le seguenti: «non inferiore a otto mesi».

12.28

BEDONI

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quattro mesi» con le seguenti: «non inferiore a sette mesi».

12.27 Bedoni

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quattro mesi» con le seguenti: «non inferiore a sei mesi».

12.25 Bedoni

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».

12.53 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quattro mesi» con le seguenti: «non inferiore a cinque mesi».

12.24 Bedoni

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

12.121 MARCHETTI, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a quattro mesi» con le seguenti: «non inferiore a tre mesi».

12.26 Bedoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'iscrizione al Collocamento di cui al comma precedente perde ogni effetto qualora allo scadere dei tre mesi lo straniero non abbia trovato lavoro».

12.54 DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI,
CONTESTABILE, MAGLIOZZI, SCALONE, MARINELLI, LISI, PACE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli stranieri inseriti in organizzazioni rivolti allo sfruttamento della prostituzione, ovvero comunque dediti alla prostituzione, che decidono di dissociarsi da tali organizzazioni e di cessare l'esercizio della prostituzione, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, qualora non ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2. Tale richiesta deve essere accompagnata da una dichiarazione di Enti pubblici o privati italiani o di associazioni di volontariato, attivi sul terreno della prevenzione e riduzione del disagio sociale che attesti la sussistenza delle circostanze di fatto di cui sopra».

12.67 GALLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli stranieri che dichiarano di svolgere attività di lavoro autonomo o che siano iscrivibili ad albo professionale per l'esercizio di una libera professione, attività che consentano il conseguimento di un reddito mensile pari almeno all'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, anche in violazione delle norme concernenti l'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi o ruoli, nonchè delle disposizioni in materia di condizioni di reciprocità, possono richiedere alle questure competenti per territorio un permesso di soggiorno per i motivi di lavoro corrispondente».

12.69 Manconi, Pieroni, Gallo, Serri, Rossi, De Notaris

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli stranieri di cui ai precedenti commi è rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio nelle more della verifica di cui ai successivi commi 4 e 5, valido per l'instaurazione di rapporti di lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, per l'iscrizione a corsi di studio o professionali, per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, anche in deroga alle disposizioni sulla condizione di reciprocità. Detto permesso è altresì rilasciato qualora sia pendente un giudizio per l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro di cui alle dichiarazioni rese dal lavoratore straniero. Il permesso può essere convertito entro la data di scadenza in un permesso di soggiorno per il quale il titolare abbia maturato i requisiti».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle more delle verifiche di cui ai successivi commi 4 e 5, agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento. Ove lo straniero sia assunto, il permesso è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; in questo caso la regolarizzazione si considera ottenuta, anche in assenza di ulteriori requisiti, ferme restando le disposizioni del comma 8».

12.91 Delfino

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle more delle verifiche di cui ai successivi commi 4 e 5, agli stranieri di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio valido per l'iscrizione nelle liste di collocamento. Ove lo straniero sia assunto, il permesso è convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; in questo caso la regolarizzazione si considera ottenuta, anche in assenza di ulteriori requisiti, ferme restando le disposizioni del comma 8».

12.144 DIANA

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «con valore di permesso provvisorio fino alla decisione relativa al permesso di soggiorno di cui al comma 5».

12.84

VILLONE, SENESE, DE MARTINO Guido, Ca-SADEI MONTI, DE GUIDI

Al comma 4, sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «documentazione».

12.55

DE CORATO, SILIQUINI, CAPUTO, FIEROTTI, CONTESTABILE, MAGLIOZZI. SCALONE, MA-RINELLI, LISI, PACE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 12-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del

paese di appartenenza, che dichiarano di effettuare attività lavorativa nel settore dell'artigianato e del commercio, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno di durata biennale per l'iscrizione nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

- 2. Contestualmente all'iscrizione, gli stranieri di cui al comma 1, devono versare una somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipazione.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1, gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di costituire società cooperative di produzione lavoro, artigianato, commercio e servizi o di diventarne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, nonchè di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia; in tali casi possono chiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di durata biennale».

12.0.1 VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI MONTI. DE MARTINO GUIDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 12-bis.

- 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, che dichiarano di effettuare attività lavorativa nel settore dell'artigianato e del commercio, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno di durata biennale per l'iscrizione nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
- 2. Contestualmente all'iscrizione, gli stranieri di cui al comma 1, devono versare una somma corrispondente a quattro mesì di contributi a titolo di anticipazione.
- 3. Entro il termine di cui al comma 1, gli stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà, anche prescindendo da condizioni di reciprocità, di costituire società cooperative di produzione lavoro, artigianato, commercio e servizi o di diventarne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, nonchè di stipulare contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente soggiornanti in Italia; in tali casi possono chiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo di durata annuale, rinnovabile previa verifica dell'effettivo esercizio dell'attività».

12.0.1 (Nuovo testo) VILLONE, DE GUIDI, SENESE, CASADEI
MONTI, DE MARTINO Guido

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 12-bis.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i cittadini appartenenti a paesi non membri dell'Unione europea presenti in Italia alla medesima data, in possesso di passaporto o di altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del paese di appartenenza, hanno facoltà di costruire società cooperative o di divernirne soci, anche se cittadini di paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità nonchè di stitupale contratti di associazione in partecipazione con soggetti regolarmente residenti in Italia. In tali casi possono chiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile per motivi di lavoro autonomo».

12.0.2

MARCHETTI, SALVATO

#### ISTRUZIONE (7.)

#### MARTEDÌ 9 GENNAIO 1996

#### 164 Seduta

#### Presidenza del Presidente ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Porzio Serravalle e Corradini.

La seduta inizia alle ore 16,45.

#### IN SEDE REFERENTE

(1810) Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica

(1434) CASTELLANI ed altri: Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali

#### e connessa petizione n. 168

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prima che riprenda l'esame congiunto (sospeso nella seduta pomeridiana del 21 dicembre scorso), il senatore FRIGERIO chiede, a nome del Gruppo Lega Nord, che l'esame degli argomenti di maggiore rilievo politico all'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana sia rinviato brevemente, in attesa che il dibattito previsto presso la Camera dei deputati chiarisca la situazione politica. Il suo Gruppo, comunque, auspica che tale chiarimento conduca all'immediato avvio di una fase costituente.

Il presidente ZECCHINO rileva che da molto tempo la legislatura si svolge in un quadro di estrema precarietà politica e cionondimeno la Commissione ha proseguito i propri lavori, affrontando anche temi di grande rilievo. Osservando poi come il disagio segnalato dal senatore Frigerio sia comune a tutte le forze politiche, lo prega di non insistere nella sua richiesta.

Il senatore MAFFINI precisa che il Gruppo Lega Nord chiede di rinviare l'esame dei provvedimenti di maggiore rilievo politico, come l'autonomia scolastica, dal momento che il quadro politico appare in corso di mutamento. Il senatore BEVILACQUA dichiara che il Gruppo Alleanza Nazionale approva la richiesta del Gruppo Lega Nord: il quadro politico infatti è in una fase di profonda trasformazione che – a parte la possibilità di uno scioglimento anticipato delle Camere – entro pochi giorni potrebbe condurre a nuovi equilibri.

Il senatore BISCARDI concorda con il presidente Zecchino, convinto che, anche in una fase politica difficile come quella in corso, sia dovere preciso di ogni parlamentare quello di adoperarsi per elaborare soluzioni ai problemi reali del Paese; d'altra parte egli non vede alcun motivo valido, nè di ordine politico, nè alla luce dei regolamenti parlamentari, nè della prassi, per interrompere l'attività della Commissione.

Il senatore PELLITTERI esprime l'assenso del Gruppo Forza Italia per la proposta del senatore Frigerio: l'autonomia scolastica è un tema di grande rilievo politico che non può essere affrontato in una fase politica in cui, di fatto, il Governo non c'è, e nella prospettiva di un possibile sovvertimento della maggioranza che lo sostiene. È bene quindi che la Commissione lo accantoni brevemente, per esaminare eventualmente altre questioni di minore rilevanza politica.

La senatrice ABRAMONTE dichiara invece di concordare con le argomentazioni del senatore Biscardi, rivendicando il ruolo del Parlamento e l'impegno ad assolvere i suoi doveri fondamentali.

Il senatore MASULLO manifesta il convinto sostegno del Gruppo Progressisti-Federativo alle argomentazioni dei senatori Biscardi e Abramonte, rilevando che la richiesta di rinvio avrebbe maggiore giustificazione se riguardasse un provvedimento assegnato in sede deliberante e non un testo, come l'autonomia scolastica, su cui la competenza della Commissione ha carattere essenzialmente istruttorio. Conclude affermando che la rilevanza dell'operato della Commissione va giudicato in sè, a prescindere dalla cornice politica entro la quale si colloca. Se la Commissione sospendesse i propri lavori, darebbe un cattivo segnale all'opinione pubblica.

Il senatore BRIENZA, a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, è favorevole alla proposta di rinvio, che peraltro non va drammatizzata, dal momento che sull'autonomia scolastica non vi sono, in verità, profondi contrasti. D'altra parte, potrebbe prodursi un mutamento dell'indirizzo politico generale, che non potrebbe non produrre riflessi diretti anche su una riforma di grande rilievo politico quale quella in esame.

La relatrice ALBERICI, dichiarandosi stupita per la proposta di rinvio, e ricordate le difficoltà che hanno caratterizzato tutta la legislatura, fa presente che la Commissione si è ugualmente impegnata a elaborare risposte concrete a problemi di merito, riscontrando un sostanziale accordo fra quasi tutte le forze politiche e dichiara che intende sottrarsi al ricatto di quanti agitano a giorni-alterni lo spauracchio delle elezioni anticipate. Il senatore PERLINGIERI giudica opportuno accogliere la richiesta avanzata dal Gruppo Lega Nord (sulle cui motivazioni peraltro egli non intende entrare nel merito) dal momento che la richiesta proviene da un Gruppo che fa parte integrante della maggioranza di Governo: si prenda quindi atto che non vi è più tale maggioranza nella Commissione.

Il senatore BERGONZI ricorda che il Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti è l'unico ad essersi sempre opposto al conferimento della delega al Governo per l'autonomia scolastica ed inoltre auspica la caduta del Governo Dini e le elezioni immediate: per questi motivi non può non essere favorevole alla proposta del Gruppo Lega Nord.

Successivamente, su richiesta del PRESIDENTE, il senatore FRIGE-RIO precisa che il suo Gruppo chiede il rinvio alla settimana prossima dell'esame dei soli disegni di legge sull'autonomia scolastica.

Tale proposta viene quindi posta ai voti, risultando approvata. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(2136) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 14 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la relatrice Pagano gli ha segnalato l'opportunità di una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti; pertanto, stante la necessità di acquisire su di essi i pareri obbligatori, propone che tale termine sia nuovamente fissato alla mattina di venerdì 12 gennaio prossimo.

Dopo brevi interventi dei senatori ALBERICI e MERIGLIANO e della RELATRICE, la Commissione approva la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

(2365) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province

(Esame e rinvio)

La relatrice BUCCIARELLI fa presente che il testo in esame rappresenta la seconda reiterazione (dopo il decreto-legge 18 ottobre 1995, n.428) del decreto-legge 9 agosto 1995, n.346, al quale è testualmente identico. È pertanto prevedibile che le medesime riserve emerse presso la Commissione bilancio sul primo provvedimento d'urgenza in ordine alla copertura finanziaria si ripresenteranno sul terzo e invita il Governo

a fornire finalmente una risposta al riguardo. Segnala poi due ulteriori problemi: in primo luogo il trascorrere del tempo rende sempre più difficile ai componenti della Commissione attenersi all'impegno (assunto allorchè si esaminò il primo decreto-legge) di non presentare alcun emendamento per favorirne la celere conversione. Infatti vanno emergendo problemi relativi al personale che occorre risolvere sollecitamente; se passerà altro tempo, potrebbe essere necessaria un'ampia modifica del provvedimento. Infine segnala che le sono pervenute proposte emendative, volte a integrare il testo al fine di consentire la costituzione degli archivi di Stato nelle nuove province; ella, peraltro, non ritiene di potersi far carico di tali proposte.

Dopo un breve intervento del senatore BISCARDI, che richiama all'attenzione del Governo taluni problemi di gestione del personale, prende la parola il sottosegretario PORZIO SERRAVALLE. Ella comunica che il Governo ha predisposto un emendamento recante la nuova copertura finanziaria, sul quale domani la Commissione bilancio esprimerà il parere. Pertanto l'ostacolo menzionato dalla relatrice dovrebbe essere superato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA (R029 000, C07\*, 0026")

Il presidente ZECCHINO avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato domani alle ore 9,45 per una discussione informale sugli emendamenti presentati all'Assemblea relativamente alla riforma dei concorsi universitari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

MARTEDÌ 9 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 17,45.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SUL «CASO MANDALARI» (A010 000, B53+, 0001+)

Il senatore Francesca SCOPELLITI (gruppo forza Italia), parlando sull'ordine dei lavori, rammenta che il deputato Ayala ha presentato un emendamento alla proposta di relazione annuale che sostanzialmente riproduce il contenuto della sua relazione sul caso Mandalari. Ritiene che tale situazione potrebbe determinare esiti contraddittori e, quindi, che si dovrebbe sospendere la discussione della relazione all'ordine del giorno per riprenderla al termine dei lavori del Comitato ristretto nominato per l'esame degli emendamenti presentati alla relazione annuale.

Il deputato Francesco STORACE (gruppo alleanza nazionale) sottolinea la necessità che i componenti della Commissione possano affrontare in maniera approfondita tutte le implicazioni del caso Mandalari e ritiene che la presentazione di un emendamento alla relazione annuale su tale vicenda sia di fatto suscettibile di comprimere tale possibilità.

Il deputato Antonio BARGONE (gruppo progressisti-federativo) rammenta che la proposta di relazione annuale si occupa espressamente del caso Mandalari ed osserva che non potrebbe essere altrimenti, data la natura di sintesi dei lavori della Commissione che caratterizza tale documento. Occorre pertanto chiudere sollecitamente la discussione della relazione all'ordine del giorno, contribuendo in tal modo anche alla definizione del contenuto della relazione annuale.

Il deputato Giuseppe AYALA (gruppo I democratici), relatore, rammenta di aver depositato la relazione in discussione ormai da parecchi mesi e sottolinea di aver presentato il predetto emendamento alla relazione annuale ritenendo evidentemente che tale documento non affronti in maniera soddisfacente le problematiche connesse al caso Mandalari. Auspica infine che la Commissione voglia concretizzare

i propri lavori procedendo nell'esame della relazione all'ordine del giorno.

Il senatore Luigi RAMPONI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che il caso Mandalari necessiti di ulteriori e rilevanti approfondimenti e che il Comitato ristretto non dovrebbe procedere all'esame del citato emendamento Ayala sino a quando la Commissione non abbia definito il proprio orientamento sulla relazione in discussione.

Dopo che il deputato Giuseppe SICILIANI (gruppo federalisti e liberaldemocratici) ha osservato che una medesima questione è all'esame sia della Commissione che del Comitato ristretto, il senatore Francesca SCOPELLITI ritiene da evitare tale situazione e ribadisce che la Commissione dovrebbe sospendere la discussione della relazione all'ordine del giorno sino al termine dei lavori del Comitato ristretto.

Il deputato Francesco STORACE osserva che il caso Mandalari deve essere affrontato senza strumentalizzazioni di parte e ribadisce la necessità che ciascun componente della Commissione possa pienamente esprimere le proprie convinzioni su una vicenda così delicata.

Il deputato Antonio BARGONE ritiene che degli emendamenti presentati alla relazione annuale non possa che discutersi quando tale documento sarà posto all'ordine del giorno della Commissione.

Il Presidente Tiziana PARENTI rammenta che la discussione sulle linee generali della relazione all'ordine del giorno non è ancora stata chiusa e fa presente che ciascun componente della Commissione può presentare emendamenti. Rinvia, infine, il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani, 10 gennaio 1996, alle ore 17,30.

La seduta termina alle ore 18,15.

# CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1.)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 9,30 e 15,30

#### In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonchè utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste (2396).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 568, recante utilizzazione in conto residui di fondi stanziati per interventi in campo sociale (2397).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 1, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia (2402).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 2, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri (2403).
- Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (2409).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore (2412).

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonchè per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 547, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2414).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2415).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonchè per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2416).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa (2417).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonchè misure urgenti in materia di protezione civile (2419).

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 512, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2349).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1995, n. 471, recante differimento del termine di applicazione stabilito dall'articolo 57), comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori (2280).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (2294).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto di asilo (378).

- DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato (947).
- PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (1040).
- MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BEDONI ed altri. Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato (1780).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (1785).
- BAIOLETTI. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari (1818).
- DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (2030).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GUALTIERI. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVATO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PASQUINO ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. VILLONE ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FARDIN. Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CORASANITI. Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERLINGIERI ed altri. Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LA LOGGIA e FIE-ROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GARATTI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PORCARI. Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. CONSIGLIO REGIO-NALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TABLADINI e BRICCA-RELLO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

# VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SALVI ed altri. Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2053).

#### VII. Esame del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FIEROTTI e LA LOG-GIA. – Modifica dell'articolo 48 della Costituzione per garantire il voto dei cittadini italiani all'estero (2137).

# VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

# IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FIEROTTI ed altri. Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana (1245).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. LORENZI e PREIONI. Norme istitutive dell'Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione (1640).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GEI ed altri. Elezione di una Assemblea costituente per la revisione dell'ordinamento della Repubblica italiana (1798) (Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PERLINGIERI ed altri. Assemblea per la revisione della Costituzione della Repubblica italiana (1966) (Fatto proprio dal Gruppo del Centro Cristiano Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI ed altri. Istituzione di una Assemblea Costituente (2028).

#### In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).
- II. Esame del disegno di legge:
- CAPUTO ed altri. Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sulla esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (1923).

#### In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

#### Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

 CONTESTABILE ed altri. – Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).

- SERENA e PAINI. Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la Pubblica Amministrazione (1865).
- GARATTI ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2149).

#### GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15,30

#### In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti (2399).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di usura (987) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCUSO ed altri. Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
- III. Esame dei disegni di legge:
- Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2296) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2343) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati DI LELLO FINUOLI ed altri. – Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno

1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 (2022) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- BRIGANDì ed altri. Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche alla legge 29 novembre 1971,
   n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).
- II. Esame dei disegni di legge:
- SERENA e PAINI. Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).
- CONTESTABILE ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (2018).
- GARATTI ed altri. Norme relative alla destituzione e alla sospensione dal servizio dei dipendenti della Pubblica amministrazione (2149).
- ANGELONI. Modifica dell'articolo 323 del codice penale (2103).

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3.)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

#### In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990 (2066).
- Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatti a Roma il 24 novembre 1994: Trattato di estradizione; Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; Trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in trattamento speciale (2101).

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994 (2190) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 (2191) (Approvato dalla Camera dei deputati).

# DIFESA (4.)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa (2166) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MANCINO ed altri. Proroga delle disposizioni della legge 14 luglio 1993, n. 249, per la celebrazione del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica, dell'elezione dell'Assemblea Costituente e della promulgazione della Costituzione (1988).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BERTONI ed altri. Riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva (1599).
- DE NOTARIS ed altri. Norme a favore della regionalizzazione del servizio di leva ed aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai cittadini in servizio di leva (1091).
- DE NOTARIS ed altri. Nuove norme in materia di servizio di leva (440).

#### In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Programma di A/R pluriennale SMM 006/96 concernente «Sviluppo e produzione iniziale di un sistema missilistico superficie aria a medio raggio navale (PAAMS)».

#### FINANZE E TESORO (6.)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 16

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (2362).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di contenzioso tributario (2057).
- LONDEI. Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991,
   n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario (249).
- COSTA ed altri. Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (371).
- VOZZI ed altri. Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (950).
- PEDRIZZI ed altri. Modifica al contenzioso tributario (1041).
- PEDRIZZI ed altri. Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (1723).
- MOLINARI ed altri. Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario (2088).

#### III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonchè disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).

# ISTRUZIONE (7.)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 16

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).

- CASTELLANI ed altri. Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).
- e della petizione n. 168, ad essi attinente.
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1995, n. 529, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province (2365).

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia (2136) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero per i beni culturali e ambientali (1649).
- ZECCHINO ed altri. Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1613).
- III. Discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni concernenti i consigli di amministrazione e i consigli di facoltà degli atenei (2157-quinquies) (Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 14 novembre 1995 – dei commi 6 e 7 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 2157).
- Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (2194) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonato ed altri; Napoli ed altri; Bracco ed altri).

#### AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9-)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (840).

- ROBUSTI. Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (1007).
- BORRONI ed altri. Nuovo sistema dei servizi in agricoltura e riforma dei consorzi agrari (1489).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2297).
- CARINI ed altri. Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

#### INDUSTRIA (10.)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

#### Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizioni del consigliere Fiorenzo Santoro, del dottor Giuseppe De Rinaldis, del dottor Davide Pastorino e del capitano Leonardo M. Bianchi.

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LARIZZA ed altri. Soppressione del Ministero del commercio con l'estero e riforma dell'ICE (1773).
- LOMBARDI-CERRI ed altri. Indirizzi governativi sull'internazionalizzazione delle imprese italiane e sulla riforma dell'istituto per il commercio con l'estero (1858).
- COVIELLO ed altri. Riforma dell'Istituto per il commercio estero (1892).
- BECCARIA ed altri. Disposizioni sull'internazionalizzazione delle imprese e sulla riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) (1934).
- II. Esame dei disegni di legge:
- PALOMBI ed altri. Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero – ICE (2245).
- LOMBARDI-CERRI. Riconoscimento e regolamentazione del servizio di verifica degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori del gas, a valle del misuratore di portata (1936).

- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- LADU ed altri. Disciplina dei termini per le obbligazioni aventi ad oggetto le sostanze alimentari deteriorabili (2010).

#### Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento, della petizione n. 159, relativa ai crediti di imprese italiane nei confronti di debitori nigeriani.

# LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11')

Mercoledi 10 gennaio 1996, ore 15

#### In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (582).
- CAMO ed altrì. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. -- Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).
- BASTIANETTO. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (1925).

#### In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione».

#### In sede consultiva

#### Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (2343) (Approvato dalla Camera dei deputati).

# IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 16,30

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossi-codipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2292).
- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale (2350).
- Inquadramento del personale sanitario degli enti previdenziali (656).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SALVATO ed altri. Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

- III. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (2342).
- DIONISI. Istituzione del Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso il centro di coordinamento donazioni e attività di trapianto e autotrapianto di midollo osseo (1605).
- TERRACINI ed altri. Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo (1608).

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE SANITARIE

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

Esame dei dati acquisiti dalle Case farmaceutiche in merito a finanziamenti erogati ad Istituti di ricerca.

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 9,30

#### Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea.

Seguito dell'audizione del Ministro per le riforme istituzionali.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

Seguito della discussione relativa al parere sullo schema di contratto di servizio tra RAI e Ministero delle poste e telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, e successive modificazioni.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 17,30

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.

# COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 15

Audizione del Ministro dell'interno.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 10 gennaio 1996, ore 18

Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori della Commissione.